

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 22 dicembre 1997)

### INDICE

CADDEO: sulla creazione di riserve marine in Sardegna (4-00407) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	Pag. 4345	LAVAGNINI: sul coro polifonico «Città di Palestrina» (4-06953) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	Pag. 4358
sulla creazione di riserve marine in Sardegna (4-05477) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	4346	LISI, BONATESTA: sui supplementi allegati a quotidiani e periodici (4-04456) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	4359
CAZZARO: sulla morte del militare di leva Fred Fornaron (4-03009) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4347	MACERATINI, SPECCHIA: sulle radiazioni ionizzanti (4-06806) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4363
COLLINO: sulle visite ai detenuti (4-03950) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4348	PERUZZOTTI: sul Festival di musica da camera di Città di Castello (4-06458) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	4371
CORTIANA: sul Parco regionale dell'Adamello (4-07034) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4349	SCIVOLETTO: sulla Ibla spa (4-04779) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	4372
CORTIANA ed altri: sull'associazione EKOclub International (4-07742) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4352	SPECCHIA: sugli impianti di depurazione della Ecosud (4-07907) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4375
COZZOLINO, DEMASI: sulla discarica abusiva nel comune di Scafati (Salerno) (4-02015) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	4353	SPECCHIA ed altri: sulle radiazioni ionizzanti (4-05476) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4368
CUSIMANO: sulla società Publikompass (4-04249) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	4355	WILDE: sullo sport nella scuola (4-06880) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	4376
DE ANNA: sul rugby (4-05650) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	4357		



CADDEO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge n. 979 del 31 dicembre 1982, «Disposizioni per la difesa del mare», prevede l'istituzione di 20 zone protette tra cui la riserva marina «Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre», situata nel territorio del comune di Cabras, in provincia di Oristano;

che nel 1986 il Ministro della marina mercantile ha affidato all'ENEA l'incarico di effettuare gli studi preliminari e di fattibilità della riserva;

che in data 10 maggio 1989 la Consulta del mare, avvalendosi anche del parere positivo dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata alla pesca marittima, ha formulato la proposta concernente l'istituzione della riserva marina;

che il comune di Cabras ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione della riserva marina così come è stata proposta dalla Consulta del mare;

che la regione sarda, che ha competenza nella materia, pare abbia formulato la proposta di sostituire il proprio parere con una intesa Stato-regione,

si chiede di conoscere:

a quale punto sia arrivato l'*iter* per la costituzione della riserva marina e quali siano gli ostacoli che a distanza di tanto tempo impediscono l'attuazione della legge;

se non si ritenga di dover promuovere le opportune intese col comune di Cabras e con la regione sarda per arrivare rapidamente all'istituzione dell'area protetta.

(4-00407)

(5 giugno 1996)

CADDEO. *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il Ministro dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna hanno firmato un'intesa di programma per l'istituzione delle riserve marine della penisola del Sinis - isola di Mal di Ventre, Capocaccia, Isola Piana, Tavolara, Punta Capo Coda Cavallo e Capo Carbonara così come sono state definite dalla Consulta del mare e con la gestione affidata agli enti locali, con il contributo di istituti di ricerca e delle associazioni ambientaliste;

che la gestione sarà regolata da una convenzione e da un regolamento predisposti dal Ministro dell'ambiente;

che gli enti locali dovranno dare il loro parere entro e non oltre 15 giorni;

che l'intesa costituisce un fatto molto importante per la difesa e la valorizzazione di un grande patrimonio ambientale;

che tra tutte le riserve oggetto dell'intesa quella della penisola del Sinis - isola di Mal di Ventre è sicuramente la più importante, ma anche la più complessa da istituire perchè in quel tratto di mare lavorano e vivono ben 300 pescatori;

che la riserva marina della penisola del Sinis e dell'isola di Mal di Ventre dovrebbe essere costituita attorno all'isola di Mal di Ventre, a «su Tingiosu», alla Torre del Sevo, al Capo San Marco e allo scoglio del Catalano, sulla base di uno studio effettuato dall'ENEA nel 1986 che elaborò una relazione e che rimandava ad una seconda fase di studio con indagini sul campo che non si sono mai effettuate;

che da allora la situazione è profondamente cambiata perchè i pescatori da un centinaio sono diventati 300 e le tecniche di pesca sono modificate;

che tutto questo impone la verifica della perimetrazione che già nell'ottobre del 1989 il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente dichiarava provvisoria e subordinata a specifici studi che «verranno eseguiti a riserva istituita»;

che l'orientamento generale dei pescatori è favorevole, ma viene richiesta una discussione preliminare sulla perimetrazione, sul regolamento e sulle forme di gestione;

che esiste il rischio che mettendo i pescatori di fronte ad un fatto compiuto si possano verificare pericolose reazioni che potrebbero vanificare la stessa istituzione della riserva;

che pare opportuno non precipitare la decisione e procedere invece ad una attenta consultazione della comunità di Cabras, del comune e degli stessi pescatori,

si chiede di conoscere se non si intenda discutere e concordare col comune di Cabras e con i pescatori la perimetrazione, le forme di gestione e le regole di funzionamento della riserva prima di istituirla.

(4-05477)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. (\*) – Il Ministero dell'ambiente ha acquisito il parere favorevole dei Comuni di Cabras e San Vero Milis all'istituzione della riserva marina Penisola del Sionis Isola Mal di Ventre, prevista dalla legge n. 979 del 1982, così come proposta e approvata dalla Consulta del Mare.

La Regione Sardegna, a sua volta interessata da questo Ministero per espletare il proprio parere, aveva chiesto che il citato parere venisse sostituito da un'intesa Stato-Regione. Al riguardo si fa presente, che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è prevista l'espressione del «parere» dell'Ente Regione sulla proposta istitutiva formulata dalla Consulta del Mare e non un'intesa con l'Ente Regione.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tuttavia è stata raggiunta e sottoscritta un'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Regione Autonoma della Sardegna il 22 aprile 1997. Sono state ampiamente discussi i problemi riguardanti la perimetrazione, le norme di gestione e le regole di funzionamento della riserva marina con gli Amministratori locali e con le categorie interessate.

Sulla base dell'intesa il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto in data 21 settembre 1997, ha istituito l'area protetta marina «Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre» e attualmente il decreto è in corso di registrazione presso gli organi competenti.

La gestione dell'area protetta sarà affidata agli Enti locali competenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente*

CALZOLAIO

(3 dicembre 1997)

---

CAZZARO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Venezia sta ancora indagando sulla inspiegabile morte del militare di leva Fred Fornaron avvenuta nel gennaio scorso presso la caserma «Pepe» del Lido di Venezia dove il giovane prestava servizio da appena tre giorni;

che l'esito dell'autopsia sembra non fornire indicazioni chiare sulla causa del decesso e che i due periti, uno incaricato dalla procura e l'altro indicato dalla famiglia Fornaron, arrivano a conclusioni discordanti;

che le ipotesi sulla causa della morte sono, dunque, ancora tutte aperte, compresa quella di un tragico quanto stupido episodio di «nonnismo»;

che la famiglia si sta battendo, anche sostenendo dei costi non indifferenti, viste le modestissime condizioni economiche, affinché sia individuata con assoluta certezza la causa della morte;

che lo Stato ha il dovere di tutelare al massimo la sicurezza dei giovani chiamati a servire il paese e che, quindi, un caso come questo non può rimanere senza risposte chiare e definitive,

si chiede di sapere:

se il caso sia all'attenzione del Ministero e quali atti si siano assunti o si intenda assumere per contribuire a chiarire questo misterioso e tragico avvenimento, individuando, altresì, anche eventuali responsabilità;

che tempi si prevedano per la conclusione delle indagini;

come si intenda sostenere la famiglia, già così duramente provata, nella ricerca della verità e se si ritenga di fornire ad essa anche un adeguato risarcimento e sostegno economico.

(4-03009)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha comunicato che nel procedimento relativo alla morte del Sig. Fred Fornaron, dagli atti di polizia giudiziaria e dalla eseguita autopsia, non sono emersi indizi di reità nei confronti di alcuno.

Nessun'altra informazione è pervenuta dall'Autorità Giudiziaria interpellata.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(16 dicembre 1997)

COLLINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:  
che secondo il nostro ordinamento penitenziario il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità;  
che negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti e agli internati parità di condizioni di vita;  
che, appena dopo quattro giorni di reclusione, ad Adriano Sofri è stato concesso di essere visitato da giornalisti di televisioni di Stato;  
che i contribuenti hanno potuto godere dell'intervista il giorno 28 gennaio 1997 sul TG3;  
che le visite agli istituti possono essere effettuate senza autorizzazione soltanto da personaggi che ricoprono alte cariche (ad esempio Presidente del Consiglio dei ministri, presidente della Corte costituzionale, Ministri, Sottosegretari, eccetera); dovremmo aspettarci, vista «l'eccellenza» del detenuto, che, oltre alla visita di un Sottosegretario per la grazia e la giustizia, già mobilitato, i giorni di reclusione di Sofri siano sicuramente non dello stesso tipo di cui godono cittadini di minor rilievo,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga lecito che una struttura di Stato pagata da tutti gli utenti prenda in maniera così rapida le parti di una persona già giudicata da quello che lo scrivente ancora crede uno dei più alti poteri dello Stato: la giustizia;

qualora l'amministrazione penitenziaria permetta ancora casi del genere, incontro a quale mobilitazione, a spese dei contribuenti, si andrà per far liberare Sofri;

cosa possano pensare e in cosa possano credere i detenuti «non eccellenti», coloro che non possiedono e non possiederanno mai il cervello fino del politico Adriano Sofri.

(4-03950)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che in seguito all'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti dei detenuti Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio

Bompresi, sono pervenute al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria numerose richieste di interviste da parte di varie testate giornalistiche e televisive.

Conformemente alla prassi seguita da questa Amministrazione ed in considerazione della posizione giuridica di condannati definitivi rivestita dagli interessati, la competente sezione della Segreteria del Dipartimento ha provveduto a rilasciare l'autorizzazione ad intervistare i detenuti Bompresi, Sofri e Pietrostefani a tutti i giornalisti che ne hanno fatto richiesta.

Non si ritiene, peraltro, che ai predetti detenuti sia stato in alcun modo riservato un trattamento privilegiato rispetto alla possibilità di accesso ai mezzi di informazione: l'elevato numero di autorizzazioni concesse rispetto a quelle che generalmente pervengono per altri detenuti si spiega, infatti, soltanto con il particolare rilievo attribuito dagli organi di stampa alla lunga e complessa vicenda processuale riguardante l'omicidio del dottor Calabresi e alla delicata materia del valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie fatte da persone imputate per il medesimo reato.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(16 dicembre 1997)

---

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso:

che nonostante la presenza di due aree protette (Parco nazionale dello Stelvio e Parco regionale dell'Adamello) in valle Camonica la presenza di fauna selvatica nobile, in particolare nel versante sinistro orografico della valle stessa, è sensibilmente al di sotto delle potenzialità offerte dal territorio;

che in due comprensori alpini di caccia locale (C1-Ponte di Legno e C4-Darfo Boario Terme) la provincia di Brescia ha autorizzato il prelievo venatorio su cervo e capriolo con il cane segugio nonostante il parere contrario dell'INFS (Istituto nazionale della fauna selvatica) e malgrado il totale dissenso di esperti del settore faunistico venatorio, dell'UNCZA (Unione nazionale cacciatori di zona Alpi) e senza casi analoghi nelle regioni e province italiane;

che già nel 1991 l'INFS (protocollo n. 2106/T-A8 del 5 maggio 1991) riportava che «...la caccia a cervidi e bovidi si deve esercitare esclusivamente con l'uso di armi a canna rigata senza l'ausilio di cani da seguito...»;

che la caccia dell'ungulato con il cane segugio è in netta contrapposizione con l'etica venatoria, che impone al cacciatore l'abbattimento del selvatico senza che lo stesso se ne accorga;

che nel territorio del Parco dell'Adamello – ad oggi sprovvisto di PTC approvato e quindi non ancora responsabile della gestione faunistica sul proprio territorio – si verificano delle carneficine consistenti

nella morte di cervi e caprioli di ogni sesso ed età per sfinimento dopo ore di inseguimento senza sosta da parte dei cani segugi;

che in netto contrasto con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1993, all'articolo 42, si segnala la presenza in valle Camonica di esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*) immessi da ignoti sul territorio;

che l'ente competente ad ordinare l'abbattimento e l'estirpazione dal territorio di questi animali non autoctoni - la provincia di Brescia - è stato sollecitato dal Parco dell'Adamello e dall'USL di Breno a provvedere all'immediato abbattimento di tutti i cinghiali, ma a tutt'oggi si continua a segnalarne la presenza sul territorio;

che le associazioni di protezione ambientale CAI, WWF, Legambiente, Amici della natura hanno prodotto approfonditi *dossier* in merito a tale situazione ed hanno più volte denunciato la gravità di questa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, alla luce dei fatti sopra esposti che evidenziano una gestione venatoria irrazionale e non corretta da un punto di vista scientifico, avviare un'indagine attraverso le autorità competenti al fine di stabilire se non siano state commesse violazioni della legge e di individuare le eventuali responsabilità.

(4-07034)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto e dalle informazioni ricevute dalla Comunità Montana di Valle Camonica (Parco Naturale dell'Adamello) e dalla Prefettura di Brescia, si comunica quanto segue.

Nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello istituito con legge regionale 79/83, il cui piano territoriale di coordinamento (PTC), adottato dalla Comunità Montana di Valle Camonica con delibera assessoriale n. 15 del 29 ottobre 1992, non è stato ancora approvato dalla Regione Lombardia, le consistenze di fauna selvatica sono nettamente inferiori rispetto alle potenzialità offerte dal territorio. In particolare i dati relativi alle densità nel Parco Adamello riferite alle quattro specie di ungulati più diffusi sono i seguenti:

Capriolo (*Capreolus capreolus*) 60 esemplari circa in tutto il parco;

Cervo (*Cervus elaphus*) 60 esemplari in tutto il parco;

Camoscio (*Rupicapra rupicapra*) 80 esemplari in tutto il parco;

Stambecco (*Capra ibex*), specie reintrodotta dal parco nel 1995-96-97, 52 esemplari.

L'articolo 21, comma 1, paragrafo ff, della legge n. 157 del 1992 dispone il divieto dell'uso dei segugi per la caccia al camoscio. L'articolo 43, comma 1, paragrafo ff, della legge della Regione Lombardia del 16 agosto 1993, n. 26, dispone il divieto dell'uso dei segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.



Nei comprensori alpini di caccia C1 nella stagione venatoria 1994-95, la Provincia di Brescia, nel rispetto della normativa citata, con l'approvazione delle integrazioni al calendario venatorio regionale (delibera della giunta provinciale n. 24/67/94 del 19 agosto 1994, non si avvale della facoltà prevista dalla suddetta norma, permettendo la caccia al capriolo e al cervo con l'uso del cane segugio.

Nelle successive stagioni venatorie 95-96 e 96-97 venne avanzata richiesta di utilizzo del cane segugio per la caccia al capriolo nel comprensorio C4 e C8. La provincia con l'approvazione delle integrazioni provinciali adottate con delibera della giunta provinciale n. 24/50/95 del 31 luglio 1995 e successivi provvedimenti n. 24/44/96 del 31 luglio 1996 non si avvale nuovamente della predetta facoltà che gli consentiva di vietare l'uso del cane segugio nella caccia al capriolo ed al cervo nel comprensorio C1 e al capriolo nel C4 e C8.

La gestione della fauna selvatica nel territorio del Parco Adamello è attualmente affidata alla provincia di Brescia sino all'approvazione del PTC da parte della Regione Lombardia.

Va tenuto presente, poi, con riguardo alle problematiche dell'immissione di esemplari di cinghiale quanto segue.

Nel mese di febbraio 1997 il Parco Adamello, con una nota indirizzata alla provincia di Brescia, ha segnalato la presenza di cinghiali nel territorio del Comune di Breno, sollecitandone l'abbattimento (ai sensi della legge regionale 26/93, art. 42), dal momento che si tratta di una specie alloctona, fortemente invasiva, abusivamente introdotta e priva di controlli sanitari.

Infatti, a seguito dell'ipotesi di malattie infettive sui cinghiali, avanzata dall'USSL di Breno, sono stati effettuati su campioni di sangue esami ispettivi sugli animali abbattuti. Tutti i referti hanno dato esito negativo.

Nella provincia di Brescia la caccia al cinghiale viene annualmente autorizzata lungo tutta la fascia collinare montana che comprende la Franciacorta, la Bassa Valle Trompia, la Bassa Valle Sabbia sino al Basso Garda. Il numero dei capi abbattibili viene determinato in rapporto ai dati ottenuti da specifici censimenti effettuati in detta zona. Nella stagione venatoria scorsa è stata segnalata la presenza di alcuni cinghiali anche in zone esterne al territorio sopra indicato (Media e Bassa Valle Camonica, comprensorio dell'Alto Garda). Con apposito decreto assessoriale n. 938 dell'11 aprile 1997 è stato incaricato il dipendente corpo di vigilanza ad individuare ed abbattere i capi presenti in dette zone.

Nel comprensorio «C8», Alto Garda, sono stati abbattuti 2 capi; nel comprensorio «C3», media Valle Camonica, sono stati abbattuti 4 capi, mentre nel comprensorio «C4», Bassa Valle Camonica, sono stati abbattuti 6 capi.

La provincia di Brescia ha dichiarato, infine, di non essere a conoscenza dei «dossier» menzionati dall'interrogante sulle argomentazioni sopra descritte, prodotti da associazioni di protezione ambientale.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(5 dicembre 1997)

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la Ekoclub international è una associazione ambientalista formalmente riconosciuta con decreto n. 862/SCOC/92 dal Ministero dell'ambiente;

che tale riconoscimento avveniva dopo varie battaglie, in quanto la Ekoclub international era in origine formalmente legata alla Federazione italiana caccia dalla quale veniva a svincolarsi attraverso l'adozione di un nuovo statuto;

che la Ekoclub international è riconosciuta, ai sensi degli articoli 5, lettera n), e 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, dal CONI, quale «associazione benemerita», e questo riconoscimento vale per tutte le federazioni sportive e non solo per alcune di esse;

che le prerogative conquistate dall'Ekoclub international hanno permesso alla stessa associazione con protocollo n. 118/SCOC/96 di far parte del Consiglio nazionale per l'ambiente;

che nel 1995 veniva stilata una convenzione fra Ekoclub international e la FIDC e alla fine del 1996 un'altra con la FIPSAS e non a caso l'ultimo statuto adottato dalla Ekoclub international prevede la possibilità, all'articolo 5, lettera c), di tesserare quali soci federali solo gli aderenti alle federazioni sportive del CONI convenzionate;

che addirittura nello stesso articolo 5 dell'ultimo statuto viene previsto che ogni socio ha diritto ad un voto, fatta eccezione per i soci federali che possono essere rappresentati dal loro presidente, portatore di tanti voti quanti sono gli iscritti alla federazione;

che l'Ekoclub international dal 1° gennaio 1997 è stata interamente commissariata e ben 92 commissari nominati dal presidente Enzo Tiezzi su 105 appartengono alla Federcaccia, ai quali viene anche affidata l'organizzazione delle elezioni;

che oltre a comunicazioni scritte da parte del presidente della Ekoclub international Enzo Tiezzi, che proroga arbitrariamente le date delle assemblee elettive senza convocare nè l'assemblea nè il consiglio direttivo, se ne rinvengono altre ben più gravi del presidente della FIDC nelle quali ai presidenti provinciali viene consigliato testualmente: «Non dimenticate infine di usare sapientemente gli spazi conquistati tramite l'Ekoclub. In particolari situazioni non è da escludere che entrambi i posti riservati per legge agli ambientalisti possano essere appannaggio di tale associazione poichè può sempre accadere che in un determinato territorio le altre associazioni non abbiano alcuna forma di organizzazione»;

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente ritenga opportuno che una associazione ormai in maggioranza composta da soli cacciatori, quale è diventata attualmente l'Ekoclub international, possa essere una degna

rappresentante di istanze ambientaliste presso il suo Ministero oltrechè al tavolo del Consiglio nazionale per l'ambiente;

se i Ministri in indirizzo non riconoscano preoccupante il fatto che Federcaccia e Federpesca oltre che dei finanziamenti del CONI possano usufruire anche di finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente attraverso l'Ekoclub international;

se il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport non ritenga grave il fatto che, attraverso una serie di procedure alquanto anomale, accompagnate per giunta da lettere che ad avviso degli interroganti risultano scandalose, alcune federazioni sportive affiliate al CONI possano senza nessun ostacolo ed anzi con qualche avallo appropriarsi di associazioni di rilievo nazionale ed internazionale snaturandone l'identità;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché, fino a quando non venga fatta piena luce su quanto denunciato, sia revocata ogni forma di finanziamento, e soprattutto sia ristabilita una situazione di piena legalità.

(4-07742)

(25 settembre 1997)

RISPOSTA. - In riferimento al contenuto dell'interrogazione in oggetto, si conferma che l'associazione Ekoclub International risulta riconosciuta con decreto ministeriale n. 862/SCOC/92 del 26 giugno 1992 e fa inoltre parte del Consiglio nazionale per l'ambiente, in quanto associazione riconosciuta.

Sono invero pervenute allo scrivente Ministero segnalazioni circa la situazione di fatto richiamata nell'interrogazione stessa, sia da parte dei soci Ekoclub, sia da parte del Presidente della provincia di Pisa; quest'ultimo ha richiesto al Consiglio per l'ambiente un parere circa l'opportunità di inserire l'Ekoclub come rappresentante delle associazioni ambientaliste nel Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia; in quella sede sarà portata all'evidenza del Consiglio un'istruttoria con tutti gli elementi utili per una completa valutazione del caso e per provvedere all'aggiornamento dei criteri e delle condizioni necessarie al riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente.

Infine, con riguardo ai finanziamenti che verrebbero erogati all'associazione Ekoclub, si rende noto che al momento attuale non esistono forme di finanziamento alle associazioni ambientaliste riconosciute da parte del Ministero dell'ambiente.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 dicembre 1997)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la situazione igienico-sanitaria, come il Ministro in indirizzo ha potuto rilevare in una recente visita sui luoghi, nell'area del bacino

del Sarno è compromessa in modo quasi irreversibile, particolarmente nel territorio di Scafati, per cui sono allo studio provvedimenti per tentare di ritornare ad una normale vivibilità;

che in attesa di tali provvedimenti definitivi dovevano essere attuati, secondo i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995 e del 29 dicembre 1995, attraverso l'attività della gestione commissariale *ex* ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni, almeno gli interventi di emergenza, per la gestione dei quali fu nominato commissario il prefetto di Napoli dottor Catelani;

che sulla vicenda Sarno fu presentata nella XII e ripresentata nella XIII legislatura una proposta di inchiesta parlamentare per evidenziare eventuali responsabilità di enti e cittadini;

che allo stato attuale permane e si aggrava il pericolo per le popolazioni con fatti nuovi denunciati anche negli ultimi giorni dalla stampa;

che la Consulta per l'ambiente ha denunciato al sindaco di Scafati l'esistenza di una discarica abusiva ai bordi di via Zara, contenente oltre ad una montagna di rifiuti provenienti dai lavori dell'ex statale anche fanghi raccolti durante il drenaggio del canale Bottaro e scarichi di materiali chimici provenienti, secondo quanto riferito dalla stampa, da alcune industrie chimiche oltre a dodici bidoni sigillati dal contenuto ignoto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per procedere all'emergenza giacchè continuano a verificarsi fatti gravissimi come il precedente malgrado le assicurazioni che il Ministro stesso recentemente ha espresso circa un sollecito inizio almeno dei lavori più urgenti.

Gli scriventi comunicano che il contenuto di tale interrogazione sarà trasmesso contestualmente alla procura del tribunale di Nocera Inferiore per le indagini del caso.

(4-02015)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. - In riferimento alla discarica abusiva di via Zara nel comune di Scafati, in provincia di Salerno, oggetto della interrogazione dei senatori Cozzolino e Demasi, si informa che l'area interessata è di proprietà dei Monopoli di Stato che durante i lavori di costruzione del cavalcaferrovia corso Nazionale - via Santa Maria la Carità la cedette in uso all'amministrazione comunale la quale a sua volta autorizzò l'impresa Ferrara, appaltatrice dei lavori di cui sopra, ad installarvi il cantiere.

Una volta terminati i lavori, la ditta appaltatrice non sgomberò mai l'area dai materiali ed attrezzature in essa depositati, dove venne depositato anche altro materiale proveniente dal dragaggio del Canale di Bonifica Bottaro.

Il comune di Scafati ha fatto eseguire le analisi sul fango da parte dalla A.S.L. 1 SA e dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi di

Salerno, che determinarono il materiale come «Rifiuto speciale assimilabile ai R.S.U.».

La discarica abusiva nel comune di Scafati rientra nel problema più ampio dell'inquinamento del Sarno e per il quale il Ministero dell'ambiente ha prefissato degli obiettivi.

L'insieme degli interventi già eseguiti, avviati o programmati di tutto il bacino consentirà di rimuovere le cause che sono alla base dello stato di degrado in atto. Saranno infatti disponibili per l'intero bacino i quadri programmatori definitivi e completi, i progetti delle nuove opere (presupposto essenziale per acquisire i necessari finanziamenti) e saranno rimossi gli ostacoli di natura tecnico-amministrativa che impediscono il completamento o l'entrata in esercizio delle opere esistenti.

La realizzazione completa degli interventi richiederà tempi non inferiori a 3-4 anni, a condizione che si rendano disponibili le risorse necessarie. A fronte di un'attuale disponibilità di 140 miliardi di lire si stima siano necessari circa 700-800 miliardi di lire.

Oltre alle attività sopra descritte, che ricadono nella sfera di competenza del Commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente ha svolto ulteriori azioni che consentiranno sia un complessivo miglioramento dell'area che la messa a disposizione di ulteriori risorse finanziarie.

In particolare, nell'ambito del programma multiregionale ambiente, finanziato dai fondi strutturali comunitari, sono state previste assegnazioni che tendono a incentivare il risparmio idrico e le tecnologie non inquinanti nei comparti industriali dell'Alto e del Medio Sarno, nonché il riutilizzo delle acque usate provenienti dai maggiori poli depurativi, tra cui quelli di Mercato San Severino (circa 20 MECU).

In aggiunta, è stato previsto un finanziamento per la realizzazione dell'impianto di Scafati, uno dei maggiori del Medio Sarno (circa 10 MECU).

Di recente è stata promossa una ulteriore iniziativa che tende a ripristinare la portata naturale del torrente Solofrana, attraverso il contenimento dei prelievi dell'alto corso, in particolare nelle zone delle sorgenti, nonché ad assicurare le condizioni ambientali naturali per tutto l'ambito fluviale, mediante la rinaturalizzazione del torrente, l'eliminazione dei sedimenti inquinanti, delle arginature artificiali e degli scarichi abusivi sia puntuali che diffusi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente*  
CALZOLAIO

(3 dicembre 1997)

---

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la Publikompass, società per la raccolta della pubblicità, come rilevato anche in una lettera dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 3 ottobre 1997, «è in posizione di rilievo nel

mercato della raccolta pubblicitaria nazionale (oltre il 10 per cento) e di sostanziale monopolio nella raccolta per le testate edite in Sicilia» e, si può aggiungere, per tutto il Mezzogiorno, servendo la Publikompass oltre ai tre quotidiani siciliani anche «Il Mattino» di Napoli e «La Gazzetta del Mezzogiorno»;

che su tutti i cinque quotidiani del Mezzogiorno viene pubblicata una rubrica, «Osservatorio sul Mezzogiorno», con un unico testo, che fa intravedere una omologazione e concentrazione dell'informazione;

che «Il Settimanale», edito a Catania da circa venti anni, organo a larga diffusione secondo dati certificati, ha pubblicamente denunciato tale monopolio e presentato un esposto *anti-trust*,

si chiede di conoscere le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro competente e se non intendano sollecitare il Garante per la radiodiffusione e l'editoria a pronunciarsi definitivamente sull'esposto presentato da «Il Settimanale» già dal 7 novembre 1996.

(4-04249)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale si chiedono le valutazioni del Governo in merito ad una presunta posizione di abuso dominante da parte della società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge n. 287 del 1990, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società concessionaria di pubblicità Publikompass, considerata distorsiva della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria dalla società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale «Il Settimanale - Sicilia Imprenditoriale».

Entrambe le Autorità non hanno infatti ravvisato nell'attività della concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha inoltre precisato che le società interessate (Ediservice e Publikompass) operano in separati ambiti di mercato nella regione siciliana (l'una nell'editoria periodica, l'altra nell'editoria quotidiana). Ne consegue che Ediservice compete esclusivamente con gli editori di testate periodiche in Sicilia e con le imprese che raccolgono pubblicità per queste ultime, mentre Publikompass è totalmente assente da questo mercato, cosicché non può sussistere tra i due soggetti una situazione di concorrenza tra le suddette società.

Per quanto riguarda poi «l'Osservatorio Mezzogiorno» (supplemento comune ai quotidiani serviti da Publikompass e ritenuto a giudizio dell'interrogante e della denunciante Ediservice indicativo di concentrazione e dominanza dell'informazione nel Meridione), si precisa che di tale supplemento è stato pubblicato nel 1995 un solo numero, nel 1996

sono stati editi quattro numeri, nel 1997 tre numeri. Si tratta di una iniziativa che i direttori dei quotidiani interessati hanno ritenuto di intraprendere per approfondire alcune tematiche in materia socio-economica presenti nel Mezzogiorno.

Si fa presente infine, che secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima – il ricorso n. 8435 del 1997, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, della Publikompass spa.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

PARISI

(15 dicembre 1997)

---

DE ANNA. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che per quanto riguarda l’assegnazione degli spazi televisivi alle varie discipline sportive praticate nel nostro paese la televisione di Stato dovrebbe distribuire gli spazi in parola in proporzione alla diffusione e all’importanza di ogni singola disciplina;

che il rugby sta acquistando, anche in Italia, sempre maggior considerazione e diffusione, come dimostrano l’ottima prestazione della nostra nazionale contro il Sud Africa, detentore del titolo mondiale, e le recenti vittorie della nazionale italiana contro l’Irlanda, la Scozia e, da ultimo, contro la nazionale francese, vittoria che ha assegnato all’Italia la prestigiosa coppa Europa;

che il «passaggio televisivo» consente ad una disciplina sportiva di acquisire nuove possibilità di sponsorizzazione e, quindi, nuove opportunità di diffusione;

che la televisione di Stato dedica al rugby spazi molto esigui se non addirittura nulli, anche in occasione di incontri internazionali o di finali di campionato;

che questa mancanza di attenzione penalizza fortemente una disciplina come il rugby che non chiede «contributi» ma solo maggiore visibilità al fine di attirare nuovi *sponsor* per aumentare la propria diffusione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative volte ad assegnare al rugby gli spazi televisivi che merita, anche in considerazione del fatto che in questo periodo e fino al prossimo 7 giugno si stanno svolgendo le finali del campionato nazionale.

(4-05650)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana Rugby, si fa presente che, effettivamente

te, gli indici di ascolto registrati per incontri internazionali di rugby, quali Italia-Francia e Italia-Sud Africa (1.500.000 spettatori), meritano sicuramente una considerazione più attenta da parte dei *media* e, in particolare, della televisione.

Da quanto si è potuto apprendere, risulta che la RAI, pur avendo ultimamente mostrato maggiore interesse per la disciplina sportiva del rugby, di fronte alla disponibilità del Presidente federale a trattare, non ha ancora assunto impegni specifici circa le riprese televisive degli incontri internazionali in calendario nel corso della corrente stagione sportiva.

La Federazione predetta, per ovviare alla quasi totale assenza del rugby nella programmazione televisiva e per evitare la collocazione delle partite della nazionale in spazi non adeguati, ha provveduto, di recente, alla stipula di un contratto per la cessione dei diritti televisivi delle citate partite, ponendo, come clausola, la trasmissione in chiaro degli eventi stessi.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(17 dicembre 1997)

---

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il coro polifonico «Città di Palestrina» è stato fondato nel giugno 1985, con il concorso della Fondazione Giovanni Pierluigi – Centro di studi palestriniani e della Banca di credito cooperativo di Palestrina;

che svolge una intensa attività concertistica con un vasto repertorio di musiche rinascimentali e polifoniche;

che nel 1980 ha cantato alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II in Roma al Divino amore per l'apertura dell'anno Mariano;

che ha eseguito fino alla fine del 1984 oltre 210 concerti e ha cantato, riscuotendo lusinghieri successi, in moltissime città italiane e straniere: Roma, Como, Recanati, Faenza, L'Aquila, Fussen (Baviera), Vienna, Budapest, Colonia, Essen, Aquisgrana ed altri centri della Renania;

che il 14 e 15 luglio 1994 ha registrato per la RAI-TV, presso il centro archeologico di Palestrina, in musica e video, uno *spot* sulle «Bellezze del Lazio» per conto della regione;

che nel 1994 ha celebrato con 12 concerti il IV centenario Pierluigiano;

che l'ultimo contributo di lire 2.500.000, a fronte di 17 concerti, risale all'esercizio 1994,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno determinato la cancellazione della sovvenzione annuale da parte della direzione generale dello spettacolo nei riguardi dell'Associazione coro polifonico



città di Palestrina, che negli anni successivi al 1994 ha sempre presentato domanda e inviato la relativa documentazione.

(4-06953)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, da informazioni assunte dal Dipartimento dello spettacolo, si evince quanto segue.

La Commissione consultiva per la musica ha espresso parere negativo sull'istanza di sovvenzione presentata dall'Associazione coro polifonico «Città di Palestrina» nel 1995, in quanto il progetto da essa presentato non è stato ritenuto in possesso «dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e in particolare perchè trattasi di progetto di interesse prevalentemente locale».

L'istanza presentata dall'Associazione nel 1996 è stata giudicata incompleta nella documentazione prevista dalle vigenti disposizioni dall'amministrazione, la quale ha sollecitato, in data 3 aprile 1996, l'invio di integrazioni documentarie, pervenute però solo nel dicembre successivo, quando cioè i provvedimenti per l'anno in corso erano stati già definitivamente assunti.

Infine, il Dipartimento segnala che anche l'istanza di sovvenzione per il 1997, allo stato, risulta incompleta, e che, tuttavia, non appena venga perfezionata, sarà sottoposta al vaglio della competente commissione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(17 dicembre 1997)

---

LISI, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che ormai da tempo è in atto, nel campo dell'editoria, una strenua lotta concorrenziale a base di inserti di varia natura, *gadget*, videocassette e tantissimi altri oggetti allegati, a mo' di supplemento, a quotidiani o periodici;

che, in tale lotta, per non poterla nemmeno combattere, rimane soccombente l'editoria più debole, ivi compresa, quindi, quella localizzata in determinati territori;

che spesso i quotidiani o periodici che contengono il materiale di cui sopra vengono posti in vendita ad un prezzo che supera quello della pubblicazione regolarmente autorizzata;

che non si riesce a comprendere con la sola lettura della dicitura stampata sui vari regali o inserti, quando e chi abbia autorizzato la loro vendita al pubblico, al contrario di quanto invece è precisato sui giornali che li contengono;

che sovente gli inserti o regali, specie se si tratta di videocassette, vengono venduti separati dal periodico o quotidiano di cui dovrebbero costituire l'allegato;

che non si conosce il modo ed i tempi in cui gli editori degli stessi quotidiani o periodici portatori di inserti e regali abbiano assolto i loro doveri di contribuenti;

che non si conosce, allo stato, se sia mai intervenuto nelle vicende sopra richiamate il Garante dell'editoria;

che non si conosce come sia disciplinata, nei confronti delle imprese editrici impegnate nella lotta sopra richiamata, la legge sulle provvidenze per l'editoria stessa,

gli interroganti chiedono di sapere se, come e quando i Ministri in indirizzo intendano intervenire, ognuno per la parte di sua competenza, mediante il coinvolgimento necessario del Garante dell'editoria, per cercare, ponendo ordine in quanto sopra denunciato, di riportare serenità e, ove occorra, legittimità e lealtà concorrenziale nel mondo dell'editoria.

(4-04456)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Sulla questione sollevata dagli onorevoli interroganti e riguardante in particolare la problematica sorta dalla vendita di articoli di vario genere, *gadget*, videocassette ed altri oggetti allegati come supplemento a quotidiani e periodici a diffusione nazionale, nella quale si è evidenziato un comportamento ritenuto lesivo della concorrenza, sia il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, sia il Garante della Concorrenza e del Mercato, interpellati al riguardo, hanno, ognuno per il proprio ambito di competenza, concordato nel ritenere tali iniziative sostanzialmente non assimilabili alle fattispecie abusive previste dall'articolo 3 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, riguardante le «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Al riguardo, e più specificamente, le due Authorities hanno affermato:

le strategie di promozione delle vendite basate sulla fornitura, insieme alle copie di quotidiani e di periodici a grande diffusione, di vari *gadget* (videocassette, compact disc, fascicoli di enciclopedie, ecc.) sono adottate dalla maggioranza delle testate giornalistiche e possono, quindi, configurarsi come «normali strategie competitive finalizzate a mantenere o ad ampliare le proprie quote di mercato» in un regime di concorrenza;

il mercato del prodotto per la fattispecie oggetto dell'interrogazione è quello dei quotidiani e periodici di grandissima diffusione». Tale mercato ha come principale obiettivo il raggiungimento dei lettori situati nell'intero territorio nazionale e presenta, quindi, caratteristiche obiettivamente diverse dal mercato dei quotidiani a diffusione locale, orientato ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, coincidenti, in genere, con la provincia o la regione. Si tratta, in definitiva, data la non perfetta sostituibilità dei prodotti, di due mercati distinti, anche se possono essere considerati contigui. Di conseguenza la fornitura di sup-

plementi allegati ai giornali non ha prodotto effetti negativi sui quotidiani a minore diffusione in quanto i lettori di questi ultimi mantengono il proprio interesse alle notizie in ambito locale e non sono quindi influenzati nelle scelte di acquisto;

le suddette pratiche commerciali non producono, peraltro, effetti anticoncorrenziali nel settore della tradizionale distribuzione al dettaglio degli audiovisivi o di altri articoli di vario genere, posti in vendita attraverso il circuito delle edicole. Infatti, a tale proposito, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha riscontrato, in sede di accertamento pre-istruttorio e di analisi dei relativi dati, che, valutati i costi unitari sostenuti dagli editori dei giornali in relazione alla produzione e alla commercializzazione degli home-video, non si può parlare di vendita sottocosto degli stessi, e, di conseguenza, non si può ipotizzare un effetto distorsivo sul mercato tradizionale.

Inoltre, generalmente, gli audiovisivi allegati a quotidiani e periodici riguardano opere cinematografiche ormai fuori catalogo, che hanno esaurito le proprie potenzialità di vendita attraverso i circuiti tradizionali presso i quali, spesso, non sono più disponibili.

Di conseguenza, tali pratiche promozionali sono guardate con favore dagli stessi produttori di home-video, in quanto consentono di immettere nuovamente sul mercato audiovisivi relativi ad opere cinematografiche non più in commercio.

Per quanto concerne, poi, la problematica sollevata nell'interrogazione in merito alla disciplina dei contributi concessi dallo Stato a quei quotidiani e periodici che perseguono tale politica di vendita con *gadget*, si evidenzia che le imprese editrici ricevono contributi da parte dello Stato quando sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, requisiti che, per quanto riguarda i giornali organi di forze politiche, attengono solo alla rappresentanza parlamentare delle stesse, così come si evince dall'articolo 3, comma 10, della citata legge.

L'eventuale presenza di *gadget*, in base alla normativa vigente, non costituisce ostacolo all'erogazione dei predetti contributi.

Riguardo, infine, all'aspetto della normativa fiscale che disciplina il commercio dei prodotti editoriali in questione, è necessario precisare quanto segue:

la circolare n. 63 del 7 agosto 1990 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette dagli Affari del Ministero delle Finanze ha fornito ampie direttive sull'applicazione dell'IVA a tale settore e, in particolare, ha chiarito che, in forza di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165) e dell'articolo 74, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i «supporti integrativi» costituiti dai «nastri, dischi, videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici» sono soggetti allo stesso trattamento fiscale del prodotto editoriale (giornale, quotidiano, periodico o libro) cui sono allegati e precisamente: IVA monofase dovuta dall'editore, aliquota del 4

per cento propria dei prodotti editoriali, applicazione della detrazione a titolo di resa forfettaria del 60 per cento per quasi tutti i prodotti editoriali.

Si evidenzia, comunque, che si ha sottoposizione a tale trattamento fiscale, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

A) il bene ceduto insieme alla pubblicazione deve consistere in uno dei prodotti sopra elencati (cioè, nastri, dischi, videocassette, eccetera) ed espressamente indicati nell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 1990, che testualmente recita: «si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o video-magnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico»;

B) il supporto integrativo deve essere, quindi, venduto ad un prezzo indistinto unitamente ad una pubblicazione classificabile come «giornale, periodico o libro», mai disgiuntamente da essa. È legittimo, comunque sia vendere la pubblicazione da sola, sia venderla in confezione abbinata al supporto integrativo;

C) il costo complessivo sostenuto dall'editore per l'acquisto o la produzione e per la commercializzazione del supporto integrativo non deve superare il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione.

Qualora non ricorrano le suindicate condizioni, si dovrà valutare la possibilità di applicare la normativa prevista nella seconda parte dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che disciplina le cessioni congiunte di prodotti editoriali con altri beni, diversi dai cosiddetti «supporti integrativi»; in tal caso l'imposta dovuta dall'editore si applica sul corrispettivo dei beni ceduti, ma con l'aliquota relativa al bene principale; qualora, invece, il bene principale non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta con l'aliquota del bene «abbinato» al prodotto editoriale (e, cioè, il 16 per cento nel caso di dischi, nastri, cassette e videocassette) ed in relazione al numero delle copie effettivamente vendute. Non trova, pertanto, applicazione la detrazione a titolo di forfettizzazione della resa.

Si fa presente, infine, che il Governo ed in particolare il Ministero delle Finanze, dando attuazione alla delega che prevede un nuovo sistema impositivo sui prodotti editoriali, pur riconoscendo che i *gadget* non distorcono mercato e concorrenza, ha ritenuto utile frenarli. È stato infatti introdotto un diverso sistema di calcolo dell'IVA per i prodotti editoriali diffusi unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Si è così inteso scoraggiare sia l'uso di giornali per vendere altri prodotti sia l'uso di altri prodotti come strumento di competizione tra i giornali.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

PARISI

(15 dicembre 1997)

MACERATINI, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti», sono state recepite – come si evince specificatamente dal titolo – quelle direttive dell'Euratom che stabiliscono un'ampia e dettagliata serie di accorgimenti preventivi in presenza di sostanze radioattive;

che, proprio per l'ampiezza del raggio di intervento delle misure preventive, il decreto legislativo in oggetto formula – in quasi 200 articoli – precise e dettagliate situazioni che vanno dalla istituzione di una commissione tecnica per la sicurezza nucleare (articolo 9), al controllo del trasporto di sostanze radioattive, alla documentazione e registrazione di tale materiale, alla classificazione per categorie di sorgenti radioattive rapportata agli eventuali rischi per la popolazione o per i lavoratori, per finire con tutta una serie di provvedimenti che riguardano il settore della sanità volti a stabilire la soglia di pericolo per l'uomo predisponendo specifiche misure anche per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature radiologiche e, più ampiamente, il settore della medicina nucleare;

che, pertanto, l'attuazione di queste direttive dell'Euratom è stata demandata alla emanazione di decreti ministeriali di vario tipo che, di volta in volta, sono di competenza di differenti Ministeri;

che fra i 40 decreti attuativi ve ne sono alcuni importantissimi: quello, già citato, che prevede l'istituzione della commissione tecnica per la sicurezza nucleare; quello relativo a definizione di norme per il trasporto di sostanze radioattive (articolo 21); quello che stabilisce i livelli di smaltimento di rifiuti radioattivi (articolo 30); quello relativo alle procedure per l'autorizzazione della raccolta dei rifiuti radioattivi (articolo 31) e per le modalità di registrazione delle caratteristiche dei rifiuti (articolo 34); quello che istituisce un archivio nazionale dei lavoratori esposti a radiazioni (articolo 76); quello che prevede la predisposizione di piani di emergenza nucleare (articolo 115); quello che stabilisce le norme di sicurezza per naviglio a propulsione nucleare (articolo 124); quello che individua le modalità di trasporto di sostanze radioattive (articolo 156) e quello che determina il regolamento di sicurezza nucleare negli impianti di difesa (articolo 162);

che comunque, per sottolineare la portata degli argomenti trattati si riporta il seguente quadro sinottico dell'intero provvedimento:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

*«Attuazione delle direttive EURATOM*

*nn. 80/836 - 84/467 - 84/466 - 89/618 - 90/641 - 92/3*

*in materia di radiazioni ionizzanti»*

---

---

<i>articolo 9</i>	commissione tecnica sicurezza nucleare
<i>articolo 11</i>	
comma 1	decreto ministeriale, Ministro industria, Ministro sanità, Ministro lavoro, Ministro ambiente
argomento	modalità verifica esistenza condizioni in lavorazioni minerarie che presentano rischi radioattivi
<i>articolo 18</i>	
comma 5	decreto ministeriale, Ministro industria
argomento	modalità notifica produzione e commercio materiale radioattivo, documentazione e registrazione
<i>articolo 21</i>	
comma 2	decreto ministeriale, Ministro trasporti
argomento	norme trasporto sostanze radioattive
<i>articolo 22</i>	
comma 4	decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro ambiente, Ministro industria, Ministro commercio estero, Ministro lavoro, Ministro interno
argomento	modalità e quantità per la denuncia di materiali radioattivi e macchine radioattive
<i>articolo 26</i>	
comma 2	decreto ministeriale, Ministro industria, Ministro interno, Ministro sanità, Ministro lavoro, Ministro ambiente
argomento	conferimento qualifica sorgenti di tipo riconosciuto
<i>articolo 27</i>	
comma 2	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
argomento	classificazione categorie sorgenti e radiazioni in relazione rischi lavoratori e popolazione
<i>articolo 30</i>	
comma 1	decreto ministeriale, Ministro ambiente, Ministro sanità, Ministro industria
argomento	livelli di smaltimento rifiuti radioattivi
<i>articolo 31</i>	<i>decreto ministeriale, Ministro industria</i>
argomento	<i>procedure autorizzazione raccolta rifiuti radioattivi</i>
<i>articolo 32</i>	
comma 4	decreto ministeriale, Ministro industria, Ministro interno, Ministro lavoro, ministro sanità, Ministro ambiente
argomento	norme su spedizioni, importazioni, esportazioni di rifiuti radioattivi

*articolo 33*

comma 2 decreto ministeriale, Ministro industria  
argomento livelli radioattivi e tipi di rifiuti per installazione, deposito, smaltimento, trattamento di rifiuti radioattivi

*articolo 34*

comma 3 decreto ministeriale, Ministro industria  
argomento modalità registrazione caratteristiche rifiuti

*articolo 48*

comma 2 decreto ministeriale, Ministro industria  
argomento numero e qualifica personale sicurezza, impianto a combustione nucleare

*articolo 57*

comma 2 decreto ministeriale, Ministro industria  
argomento prescrizioni connesse con l'impianto nucleare e del sito al termine operazioni disattivazione impianto

*articolo 74*

comma 3 decreto ministeriale, Ministro interno, Ministro sanità, Ministro lavoro, Ministro industria  
argomento modalità e livelli di esposizione alle radiazioni in caso di emergenza per i soccorritori

*articolo 76*

comma 2 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro lavoro  
argomento archivio nazionale lavoratori esposti a radiazioni

*articolo 78*

commi 1-3 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro lavoro  
argomento istituzione elenco esperti qualificati e prove d'esame

*articolo 81*

comma 6 decreto ministeriale, Ministro lavoro  
argomento documentazione sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni

*articolo 82*

comma 1 decreto ministeriale, Ministro lavoro, Ministro sanità  
argomento classificazione zone lavoro sorveglianza apprendisti e studenti

*articolo 84*

comma 1 decreto ministeriale, Ministro lavoro, Ministro sanità  
argomento criteri per valutare l'indennità per le esposizioni alle radiazioni

*articolo 88*

comma 1-3 decreto ministeriale, Ministro lavoro, Ministro sanità, Ministro università

- argomento istituzione elenco nominativo medici autorizzati e prove d'esame
- articolo 90*
- comma 1 decreto ministeriale, Ministro lavoro  
argomento documento personale sanitario
- articolo 96*
- comma 1 decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro sanità  
argomento modalità di esposizione dei lavoratori
- comma 3 decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della sanità  
argomento limiti di dose al pubblico
- comma 4 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro industria  
argomento apparecchi per riproduzione immagini i quali emettono radiazioni, limitazioni al loro uso e commercio
- articolo 105*
- comma 1 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro ambiente, Ministro lavoro  
argomento sostanze radioattive comunque presenti nel corpo umano
- articolo 107*
- comma 1 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro ambiente, Ministro industria, Ministro interno, Ministro lavoro, Ministro università  
argomento certificati di taratura degli apparecchi di misura
- articolo 110*
- comma 1 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro università  
argomento aggiornamento titoli e qualifiche personali per i medici che operano con le radiazioni
- articolo 111*
- comma 10 decreto ministeriale, Ministro sanità  
argomento gestione documenti radiologici e di medicina nucleare precedenti
- articolo 112*
- comma 3 decreto ministeriale, Ministro sanità  
argomento criteri di accettabilità di apparecchiature radiologiche
- articolo 113*
- comma 2 decreti ministeriale, Ministro sanità  
argomento modalità e periodicità dei controlli agli apparecchi radiologici e di medicina nucleare



*articolo 114*

comma 4 decreto ministeriale, Ministro sanità  
argomento modalità di registrazione dei controlli medici e libretto radiologico personale

*articolo 115*

comma 2 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
argomento piani di emergenza nucleare e valori di dose per dichiarare l'emergenza

*articolo 121*

comma 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
argomento piano di emergenza nucleare

*articolo 124*

comma 1 decreto ministeriale, Ministro protezione civile, Ministro ambiente, Ministro difesa, Ministro interno, Ministro trasporti, Ministro sanità  
argomento norme di sicurezza per naviglio a propulsione nucleare presso porti nazionali

*articolo 125*

comma 1 decreto ministeriale, Ministro protezione civile, Ministro ambiente, Ministro difesa, Ministro interno, Ministro trasporti, Ministro sanità,  
argomento trasporto materiale radioattivo militare

*articolo 134*

comma 1 decreto Ministro sanità  
argomento individuazione autorità ed enti per informazione preventiva su rischi nucleari

*articolo 156*

comma 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
argomento specifico e modalità trasporto sostanze radioattive

*articolo 157*

coma 3 decreto ministeriale, Ministro sanità, Ministro industria, Ministro lavoro, Ministro ambiente  
argomento norme di applicazione sorveglianza su materiali

*articolo 162*

comma 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
argomento regolamento di sicurezza nucleare impianti difesa

---

gli interroganti chiedono di sapere:

quali motivi impediscano, dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1995, che ad esso venga data piena attuazione, tanto che - nel Lazio - i nuclei operativi ecologici (NOE)

dell'Arma dei carabinieri si trovano nella condizione di non poter intervenire, nonostante la pressante necessità, per l'assenza delle adeguate disposizioni normative;

quali decreti ministeriali siano stati predisposti e se non si ritenga doveroso, considerata la delicatezza e l'importanza della materia trattata che - inutile sottolinearlo - rappresenta la salute dei cittadini e dell'ambiente messa a serio rischio dall'indifferenza burocratica, provvedere con la massima urgenza all'emanazione di tutta la «legislazione secondaria» prevista, in relazione soprattutto ai potenziali rischi di smaltimento abusivo di rifiuti radioattivi in località del territorio nazionale con alta radioattività ambientale che verrebbe sfruttata a scopo mimetico rispetto ai controlli.

(4-06806)

(3 luglio 1997)

SPECCHIA, TURINI, CASTELLANI Carla. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che con decreto legislativo 17 marzo 1995, n 230, recante «Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti», sono state recepite - come si evince specificatamente dal titolo - quelle direttive dell'Euratom che stabiliscono un'ampia e dettagliata serie di accorgimenti preventivi in presenza di sostanze radioattive;

che, proprio per l'ampiezza del raggio di intervento delle misure preventive, il decreto legislativo in oggetto formula - in quasi 200 articoli - precise e dettagliate statuizioni che vanno dal controllo del trasporto di sostanze radioattive, alla documentazione e registrazione di tale materiale, alla classificazione per categorie di sorgenti radioattive rapportata agli eventuali rischi per la popolazione o per i lavoratori, per finire con tutta una serie di provvedimenti che riguardano il settore della sanità, volti a stabilire la soglia di pericolo per l'uomo predisponendo specifiche misure anche per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature radiologiche e, più ampiamente, il settore della medicina nucleare;

che, pertanto, l'attuazione di queste direttive dell'Euratom è stata demandata alla emanazione di decreti ministeriali di vario tipo che, di volta in volta, sono di competenza di differenti Ministeri;

che fra i 40 decreti attuativi ve ne sono alcuni importantissimi: quello, già citato, che prevede l'istituzione della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare; quello relativo a definizione di norme per il trasporto di sostanze radioattive (articolo 21); quello che stabilisce i livelli di smaltimento di rifiuti radioattivi (articolo 30); quello relativo alle procedure per l'autorizzazione della raccolta dei rifiuti radioattivi (articolo 31) e per le modalità di registrazione delle caratteristiche dei rifiuti (articolo 34); quello che istituisce un archivio nazionale dei lavoratori esposti a radiazioni (articolo 76); quello che prevede la predisposizione di piani di emergenza nucleare (articolo 115); quello che stabilisce

le norme di sicurezza per naviglio a propulsione nucleare (articolo 124); quello che individua le modalità di trasporto di sostanze radioattive (articolo 156) e quello che determina il regolamento di sicurezza nucleare negli impianti di difesa (articolo 162),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali motivi impediscano, dopo due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1995, che ad esso venga data piena attuazione, tanto che – nel Lazio – i Nuclei operativi ecologici (NOE) dell'Arma dei carabinieri si trovano nella condizione di non poter intervenire, nonostante la pressante necessità, per l'assenza delle adeguate disposizioni normative;

quali decreti ministeriali siano stati predisposti e se non si ritenga doveroso, considerata la delicatezza e l'importanza della materia trattata, che – inutile sottolinearlo – rappresenta la salute dei cittadini e dell'ambiente messa a serio rischio dall'indifferenza burocratica, provvedere con la massima urgenza alla emanazione di tutta la «legislazione secondaria» prevista, in relazione soprattutto ai potenziali rischi di smaltimento abusivo di rifiuti radioattivi in località del territorio nazionale con alta radioattività ambientale che verrebbe sfruttata a scopo mimetico rispetto ai controlli.

(4-05476)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. (\*) – La predisposizione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/836; 84/466; 89/618; 90/641 e 92/3 in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti), che stabilisce disposizioni particolari e capillari per la gestione delle sostanze radioattive e la manipolazione dei relativi rifiuti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della protezione di lavoratori e cittadini, è in corso di definizione da parte di questo Ministero.

È pur vero che lo stesso decreto legislativo prevedeva, all'articolo 161, quale termine per l'emanazione delle norme di attuazione, la data del 31 dicembre 1995.

Il ritardo della piena applicazione della normativa in argomento appare in primo luogo come il riflesso della complessità delle tematiche e degli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla diffusione delle radiazioni ionizzanti nell'ecosistema. Infatti, al di là della complessità intrinseca delle norme da emanare – sia per il notevole contenuto tecnico, sia per il necessario temperamento tra l'innovazione e la continuità rispetto alla norma precedente – vi sono circostanze che vanno tenute presenti.

È un fatto che, a partire dalla chiusura delle attività concernenti l'energia nucleare in Italia, avvenuta alla fine degli anni '80, le unità preposte presso le diverse amministrazioni alle relative funzioni amministrative hanno progressivamente ridotto il proprio organico che è oggi

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

assai esiguo in quanto dimensionato in relazione alle attività residue ordinarie.

Inoltre vi è da considerare che la materia della radioprotezione è oggetto, nel nostro ordinamento, di un complesso di competenze di amministrazioni diverse, centrali e regionali. Di ciò il decreto legislativo n. 230 del 1995 – non potendo per limiti di delega operare un'eventuale semplificazione – ha dovuto tenere conto prevedendo, per ogni decreto applicativo, ampie concertazioni e l'acquisizione del parere di differenti organismi collegiali.

In ogni caso, per la maggior parte dei decreti applicativi, la fase di predisposizione è stata ormai da tempo avviata; per alcuni di essi si è anche conclusa con l'emanazione del decreto. È questo il caso del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1996, che ha nominato la Commissione tecnica di cui all'articolo 9 (la Commissione è oggi quindi operante), nonché di sei decreti applicativi delle norme sulla radioprotezione dei pazienti di cui alla Sezione II del Capo IX del decreto legislativo n. 230. Tali decreti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* nn. 58 e 74, rispettivamente dell'11 marzo 1997 e del 29 marzo 1997.

Per numerosi altri decreti applicativi è stato ormai completamente elaborato il relativo schema e la discussione dovrebbe avvenire a breve.

È opportuno a questo punto sottolineare che, pur in assenza della maggior parte dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo n. 230 del 1995, il settore della tutela delle radiazioni ionizzanti risulta oggi comunque disciplinato efficacemente.

Al riguardo va tenuto presente, innanzitutto, che, per gli aspetti di radioprotezione sostanziale, le norme applicative fondamentali sono già state emanate in forma di allegato al decreto legislativo. Questo presenta infatti cinque allegati che, complessivamente, coprono le materie previste per sette decreti applicativi e che danno attuazione, tra l'altro, alle più importanti innovazioni introdotte dalle direttive comunitarie, in particolare disciplinando:

modalità e criteri di classificazione dei lavoratori e delle aree di lavoro;

nuovi limiti di dose per i lavoratori e per la popolazione (si può osservare, a questo riguardo, che i limiti di dose sono più bassi di quelli indicati nelle direttive di riferimento e risultano già allineati con le direttive più recenti emanate nel 1996, il cui recepimento è richiesto per l'anno 2000);

regolamentazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi.

Altri punti di novità, riguardanti la radioprotezione delle persone soggette a trattamenti medici con radiazioni ionizzanti, sono disciplinati, con i decreti applicativi di competenza del Ministero della sanità direttamente o tramite concertazione interministeriale, nell'elaborazione dei quali hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo impegnativo l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, chiamati a fornire il loro supporto tecnico-scientifico.

Per concludere, è in corso di nomina da parte di questo Ministero la commissione per la predisposizione del decreto ministeriale di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 dicembre 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport ha in data 19 novembre 1996 inviato una risposta all'interrogazione 4-01415, sul festival di musica da camera di Città di Castello;

che in tale risposta sono contenuti i dati relativi al bilancio consuntivo per l'anno 1994 in possesso della Presidenza del Consiglio dei ministri;

visto:

che tali dati sono diversi da quelli indicati nel bilancio depositato presso il comune di Città di Castello;

che si è quindi in presenza di due bilanci per la stessa manifestazione, per lo stesso anno di riferimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda verificare i due bilanci a confronto per appurare se esistano, in uno dei due bilanci consuntivi, gli estremi del falso in bilancio e quindi delle responsabilità oggettive degli amministratori;

se non si intenda, alla luce di quanto suesposto bloccare le erogazioni per l'anno in corso;

se corrisponda al vero che anche per altri «enti culturali» non si proceda a riscontrare la veridicità dei bilanci consuntivi.

(4-06458)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si segnala la possibilità che per Città di Castello si sia in presenza – per la stessa manifestazione e per lo stesso anno di riferimento – di due distinti bilanci, e si chiede se il Dipartimento intenda disporre delle verifiche e bloccare l'erogazione per l'anno in corso.

Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere al Comune l'invio di una copia del consuntivo colà depositato.

Tale atto non sembra discordare da quello in possesso del Dipartimento dello spettacolo.

Apparenti difformità sono quindi da imputarsi nel fatto che spesso – laddove una manifestazione di ordine musicale si inserisce in un complesso di manifestazioni di spettacolo che comprendano eventualmente anche la prosa ed il cinema – il bilancio dell'intera manifestazione non coincide e non può coincidere con quello relativo alla sola attività musicale.

Circa poi la verifica dei bilanci degli Enti culturali in genere occorre evidenziare che i consuntivi comprendono relazioni finanziarie ed artistiche, borderò, elenchi di fatture, ricevute e quietanze corredate da dichiarazioni relative allo svolgimento regolare dell'attività, assunte con le conseguenti responsabilità civili e penali.

Con riferimento infine al riscontro della veridicità dei bilanci degli enti culturali, si fa presente che in ossequio al principio della semplificazione amministrativa e delle procedure di liquidazione si fa sempre più riferimento a dichiarazioni di parte ed alla responsabilità dei singoli beneficiari. Ciò non esclude, qualora se ne ravvisi la necessità, il ricorso a ispezioni per gli opportuni controlli.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(18 dicembre 1997)

---

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la decisione dell'Enichem di considerare non strategica l'attività di detergenza può portare, in provincia di Ragusa, alla chiusura o alla svendita della Ibla spa;

che l'impegno dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni ha consentito il rilancio produttivo dell'Ibla spa il cui bilancio, se non fosse per i debiti pregressi, risulterebbe oggi in attivo;

che l'andamento delle vendite e l'alto indice di produzione fanno ritenere possibile una espansione dell'Ibla spa verso i mercati del Mediterraneo e, in particolare, del Nord-Africa;

che l'Ibla spa è oggi un'azienda che potrebbe avere un ampio numero di acquirenti se l'Enichem addivenisse alla decisione della cessione purchè in presenza di acquirenti intenzionati al prosieguo dell'attività, considerato che sia tra le maestranze che tra le organizzazioni sindacali non c'è alcun pregiudizio nei confronti della privatizzazione;

che la Polimeri Europa attraversa una fase di difficoltà (nonostante sia già stata attuata una drastica riduzione delle unità lavorative) che la porta a voler compiere ulteriori tagli del personale anzichè avviare una politica di rilancio produttivo investendo sulla terza linea attraverso l'aumento della produzione dell'EVA (etilen-vinil-acetato), il cui fabbisogno realisticamente è destinato a crescere, e diversificando nella quarta linea, sulla base delle nuove richieste di mercato, l'attuale produzione di polietilene a bassa densità;

che l'Insicem di Ragusa e Modica vede pregiudicato il proprio futuro, nonostante si tratti di stabilimenti cementieri che in passato e per diversi anni hanno fatto registrare utili di bilancio per miliardi, alla luce sia della discussione in corso all'Assemblea regionale siciliana sullo scioglimento degli enti regionali (AZASI) e sulla conseguente dismissione dell'Insicem sia per il dichiarato «disinteresse» strategico dell'Enichem per il cemento;

che la partita del cemento di Ragusa non può concludersi con la cessione della relativa quota di produzione a privati, interessati solo all'acquisizione della quota da utilizzare in altri siti e non al mantenimento degli impianti produttivi in provincia di Ragusa;

che, alla luce di tali premesse, in provincia di Ragusa è drammaticamente aperta una vera e propria questione industriale che coinvolge imprese con caratteristiche avanzate, moderne e potenzialmente competitive;

che nell'ultimo decennio in provincia di Ragusa è stata registrata una perdita di circa 1.500 posti di lavoro e che ulteriori scelte di dismissione nell'attività industriale possono solamente arrecare irreparabili danni al tessuto economico e sociale del ragusano;

che questa eventualità è in aperto contrasto con gli indirizzi meridionalistici del Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'industria non intenda attivare un'azione politica di concertazione con l'Enichem, la regione siciliana, le organizzazioni sindacali, gli enti locali del ragusano per individuare le soluzioni ottimali alla salvaguardia e al rilancio del tessuto produttivo-industriale della provincia di Ragusa;

se il Ministro non ritenga necessario ed urgente disporre una azione forte di vigilanza sulla possibile cessione dell'Ibla spa in modo da garantire limpidezza e totale trasparenza, scongiurare l'avventura della dismissione più o meno celata, assicurare una vera operazione di passaggio ad acquirenti intenzionati a proseguire l'attività di produzione senza intaccare i livelli occupazionali;

quale iniziativa intenda prendere il Ministro nei confronti dell'Enichem per giungere ad una rigorosa valutazione di possibili investimenti e di diversificazione produttiva da parte della Polimeri Europa e per garantire che nella realtà ragusana venga mantenuta la quota di produzione del cemento attualmente garantita dall'attività degli stabilimenti Insicem;

quali iniziative di controllo intenda attivare il Ministro sulle azioni intraprese dall'Enichem circa la vendita di fabbricati, attrezzature, aree, lotti industriali nel territorio di Ragusa;

se il Ministro non intenda accogliere l'invito avanzato dal sindaco di Ragusa, onorevole Giorgio Chessari, a visitare la città e la provincia di Ragusa allo scopo di individuare e definire linee di intervento volte a bloccare i processi di deindustrializzazione in atto e ad attivare nuove strategie di sviluppo industriale con particolare riferimento anche ai possibili mercati offerti dai paesi del Mediterraneo, al forte tessuto produttivo agricolo della provincia iblea e al recupero del patrimonio di

competenze, professionalità ed esperienze che facevano capo al centro di ricerca applicata di Ragusa.

(4-04779)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENI, si fa presente quanto segue.

L'Enichem, adottando le procedure di dismissione previste dal Gruppo ENI, ha avviato il procedimento di vendita della società Ibla il 27 febbraio 1996 mediante annuncio pubblico a mezzo stampa.

Il 23 settembre 1997 si sono concluse le trattative con la stipulazione di un contratto di vendita tra l'Enichem, società venditrice, e l'Iblachem, società acquirente.

Con la cessione dell'Ibla, l'Enichem ha completato l'uscita dal settore della detergenza, settore che non rientra nel suo *core business*. Tale cessione consente la continuità produttiva della Ibla evitando l'alternativa della messa in liquidazione.

L'Iblachem, società costituita da imprenditori operanti nel settore della detergenza, si è dimostrata interessata all'acquisizione della Ibla di Ragusa per le sinergie che tale stabilimento presenta con il proprio sistema industriale e commerciale.

Il 21 novembre 1997 l'Enichem e l'Iblachem hanno firmato un accordo presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e confederali, sulle problematiche connesse a tale cessione.

Premesso che l'organico della Ibla è attualmente costituito da 52 lavoratori, l'Iblachem opererà con 26 unità mentre l'Enichem si farà carico delle altre 26 unità che l'Iblachem renderà disponibili, mediante trasferimenti in altri suoi siti e risoluzioni consensuali incentivate.

L'Iblachem ha, inoltre, elaborato un piano di sviluppo industriale che prevede significativi investimenti i quali, nel triennio 1998-2000, comporteranno un forte incremento delle produzioni dello stabilimento.

Conseguentemente, l'Iblachem ha assunto con le Organizzazioni Sindacali l'impegno di incrementare progressivamente gli organici, in particolare nell'area produttiva, sino a 53 unità a fine triennio.

Ambedue le Aziende faranno salvi i diritti acquisiti dalle maestranze.

Per quanto concerne il ramo d'azienda Polietilene, nell'aprile 1995 l'Enichem ha conferito lo stesso, comprendente anche lo Stabilimento di Ragusa, alla Polimeri Europa, società nata dalla *joint venture* al 50 per cento Enichem con l'Union Carbide.

Circa gli assetti produttivi della Polimeri Europa, il piano strategico 1996-2000 non prevede, per tutto l'arco di vigenza dello stesso, modifiche in negativo e, pertanto, non sono previste chiusure di impianti nemmeno su Ragusa. Peraltro, su questo sito, è stato avviato un importante investimento che raddoppierà la capacità produttiva della linea sull'etilene acetato di vinile. Tutto questo è stato pro-



grammato, ovviamente, seguendo una linea logica di competitività degli stabilimenti e non di mera conservazione dell'esistente.

Per quanto attiene, in particolare, il sito di Ragusa, la Polimeri Europa ha evidenziato la necessità di perseguire recuperi di produttività ed efficienza, sia nella produzione che nei servizi, finalizzati al riallineamento dello stabilimento ai livelli di competitività degli altri siti produttivi.

In tal senso è stato già firmato, nel giugno scorso, l'accordo con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda, infine, la società INSICEM (attualmente 50 per cento Enirisorse e 50 per cento Regione Sicilia), l'Enirisorse è in attesa che la Regione dichiari la propria disponibilità alla nomina dell'*advisor* per avviare, congiuntamente, la procedura di cessione dell'intera partecipazione e ciò coerentemente con il programma Enirisorse di graduale deconsolidamento di tutte le sue attività.

Il potenziale acquirente dell'INSICEM verrà selezionato in modo da garantire il possesso di caratteristiche imprenditoriali valide; dovrà presentare un ben articolato piano industriale ed assicurare la dovuta attenzione alle problematiche occupazionali.

Attualmente, l'attività della Società (che ha avviato una ristrutturazione per far meglio fronte alla non favorevole situazione di mercato), continua a svolgersi normalmente e la stessa chiuderà in attivo il bilancio 1997.

Il Governo segue con particolare attenzione i processi in atto nella realtà industriale della provincia di Ragusa ed è, pertanto, impegnato a mettere in atto le azioni dirette ad innestare nelle situazioni di crisi, prima ancora che queste precipitino, strumenti di programmazione concertata, utili a produrre opportunità di reindustrializzazione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(11 dicembre 1997)

---

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 30 luglio 1997 il Ministro dell'ambiente rispondendo all'interrogazione 4-06782 dello scrivente del 2 luglio 1997, relativa ai problemi dei depuratori delle acque reflue della provincia di Brindisi gestiti dalla Ecosud, assicurava di aver disposto una ispezione del nucleo ecologico dei carabinieri per acquisire utili elementi al fine di adottare i provvedimenti conseguenti;

che invece la situazione denunciata con la precedente interrogazione continua, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti di depurazione, la mancanza di qualsiasi manutenzione, di pezzi di ricambio e di materiale disinfettante, la tracimazione dei fanghi senza

che gli stessi vengano asportati, l'allagamento degli impianti con fuoriuscita di liquami nei terreni circostanti, il mancato pagamento degli stipendi al personale per i mesi di luglio, agosto e settembre;

che, in sostanza, le acque di scarico non sarebbero nè trattate nè disinfettate;

che vi sono rischi per la salute dei cittadini e danni all'ambiente;

che quindici dei ventuno depuratori sono privi delle necessarie autorizzazioni;

rilevato che non si comprende tra l'altro come non sia stato già revocato l'affidamento degli impianti all'Ecosud visto che la stessa ha dimostrato la sua incapacità,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere in merito a quanto sopra descritto.

(4-07907)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente danni all'ambiente e alla salute, provocati dalla cattiva manutenzione nonchè dal blocco degli impianti di depurazione Ecosud (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese), si informa, come già dichiarato nella risposta data all'atto di sindacato ispettivo 4-06782, di aver disposto in data 29 settembre 1997 una serie di ispezioni da parte del Nucleo operativo ecologico.

Le indagini sono attualmente in pieno svolgimento e, pertanto, non è possibile dare una risposta definitiva in merito; appena concluse, sarà cura dello scrivente informare il senatore interrogante.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 dicembre 1997)

---

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il protocollo d'intesa firmato in data 12 marzo 1997 tra il Ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer e il presidente del CONI dottor Mario Pescante, controfirmato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri Walter Veltroni, è teso ad emanare una disciplina in materia di sport e di attività motorie nell'ambito della scuola nei suoi vari gradi di apprendimento; le finalità sono numerose, ma l'obiettivo essenziale, descritto alla lettera a) del protocollo, è «di predisporre un progetto nazionale di attività motorie, fisiche e sportive scolastiche

nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla partecipazione della totalità degli alunni, con particolare attenzione a quelli disabili, secondo itinerari e processi organici gradualmente di apprendimento commisurati alla loro età ed al loro sviluppo»;

che per la elaborazione del «progetto nazionale» è stata istituita «una apposita commissione mista (tre componenti per parte) presieduta dal Sottosegretario di Stato competente per delega» (lettera *c*) del protocollo d'intesa);

che il ruolo del CONI appare chiaramente in contrasto con le finalità costitutive dell'ente pubblico sportivo, se si rileva che esse tendono esclusivamente alla realizzazione di risultati agonistici mediante lo sfruttamento economico degli stessi risultati,

l'interrogante chiede di sapere:

se per questo profilo il protocollo d'intesa sia censurabile, perchè non è definito nel quadro legislativo attuale un ruolo del CONI diverso da quello previsto dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426; lo stesso legislatore si è posto il problema del ruolo del CONI prevedendo l'emanazione «della legge-quadro sullo sport» enunciata con la legge 31 gennaio 1992, n. 138 (articolo 1, comma 1);

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'illegittimità della partecipazione di diritto di un rappresentante designato del provveditore agli studi negli organi collegiali dell'organizzazione territoriale del CONI (cfr. lettera di protocollo d'intesa), perchè la partecipazione di diritto implica un'espressa disposizione normativa o statutaria che non è rinvenibile nell'ordinamento sportivo italiano.

(4-06880)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI ed il Ministero della pubblica istruzione, si fa presente quanto segue.

Il Protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI è stato adottato sulla scorta dei rapporti intercorsi e delle positive esperienze maturate, al fine di rafforzare ed ampliare la collaborazione in atto e con lo scopo precipuo di incentivare la pratica delle attività motorie e sportive nella scuola, tenuto presente che nella scuola medesima è materia d'obbligo l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

Il suddetto Protocollo d'Intesa non contrasta con il quadro legislativo attualmente vigente, così come delineato dalla legge istitutiva del CONI (legge n. 426 del 16 febbraio 1942), la quale stabilisce in particolare, all'articolo 2: «Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano sono l'organizzazione ed potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale».

Circa la partecipazione di diritto di un rappresentante designato dal Provveditore agli studi negli organi collegiali delle organizzazioni territoriali del CONI, si fa presente che il citato Protocollo d'intesa prevede espressamente tale partecipazione in seno alla Giunta provinciale del CONI medesimo, ai fini di una ampia conoscenza delle problematiche e ed esigenze legate alle attività sportive del Territorio.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(17 dicembre 1997)

---